

Dispositivo

In caso di trasferimento, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il rafforzamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di un'impresa appartenente ad un gruppo ad un'impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l'impresa del gruppo cui i lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un'impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto contratto di lavoro.

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.9.2009, pag. 21.

Dispositivo

L'art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente ad un datore di lavoro del settore pubblico di procedere al trasferimento coatto, presso un altro servizio, di un lavoratore occupato come vigile del fuoco in un servizio di pronto intervento, a causa della richiesta del medesimo di rispettare, in quest'ultimo servizio, la durata media massima del lavoro settimanale prevista da suddetta disposizione. La circostanza che tale lavoratore non subisca, per via di questo trasferimento, alcun danno specifico diverso da quello risultante dalla violazione di suddetto art. 6, lett. b), è irrilevante al riguardo.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter
Fuß/Stadt Halle**

(Causa C-243/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico — Servizi di pronto intervento — Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata — Trasferimento coatto presso un altro servizio — Effetto diretto — Conseguenze per i giudici nazionali)

(2010/C 346/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrente: Günter Fuß

Convenuta: Stadt Halle

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Halle — Interpretazione dell'art. 22, n. 1, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Normativa nazionale che prevede, in violazione di detta direttiva, un orario di lavoro di oltre 48 ore durante un periodo di 7 giorni per i pubblici dipendenti occupati negli uffici di intervento dei pompieri professionali — Assegnazione d'ufficio di un pubblico dipendente che ha rifiutato detto orario di lavoro ad un posto dello stesso grado nell'amministrazione — Nozione di «danno»

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour
constitutionnelle — Belgio) — Esecuzione di un mandato
d'arresto europeo emesso nei confronti di I. B.**

(Causa C-306/09) ⁽¹⁾

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri — Art. 4 — Motivi di non esecuzione facoltativa — Art. 4, punto 6 — Mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena — Art. 5 — Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire — Art. 5, punto 1 — Condanna in contumacia — Art. 5, punto 3 — Mandato d'arresto emesso ai fini di un'azione penale — Consegnata subordinata alla condizione che la persona ricercata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione — Applicazione congiunta dei punti 1 e 3 dell'art. 5 — Compatibilità)

(2010/C 346/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parte

I.B.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli artt. 4, punto 6) e 5, punto 3) della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), nonché dell'art. 6, n. 2, del Trattato UE — Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo e garanzie che deve fornire lo Stato membro che ha emesso tale mandato

— Possibilità, per lo Stato membro di esecuzione, di subordinare la consegna di una persona residente nel suo territorio alla condizione che tale persona, dopo essere stata sentita nello Stato membro di emissione del mandato d'arresto, venga rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà che potrebbe essere pronunciata a suo carico nello Stato membro emittente — Situazione particolare di una persona già condannata nello Stato membro emittente, ma in base ad una sentenza pronunciata in contumacia, contro cui essa dispone ancora di un mezzo di ricorso — Eventuale incidenza sulla decisione che devono adottare le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione di un rischio di lesione dei diritti fondamentali dell'interessato e, in particolare, del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare

Dispositivo

Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest'ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009, pag. 11.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J. M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen

(Causa C-345/09) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Titolo III, capitolo 1 — Artt. 28, 28 bis e 33 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Art. 29 — Libera circolazione delle persone — Artt. 21 TFUE e 45 TFUE — Prestazioni dell'assicurazione malattia — Titolari di pensione di vecchiaia o di rendita per incapacità lavorativa — Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato debitore della pensione o della rendita — Fornitura di prestazioni in natura nello Stato di residenza a carico dello Stato debitore — Mancanza di iscrizione nello Stato di residenza — Obbligo di pagamento dei contributi nello Stato debitore — Modifica della legislazione nazionale dello Stato debitore — Continuità dell'assicurazione malattia — Disparità di trattamento fra residenti e non residenti]

(2010/C 346/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens

Convenuto: College voor zorgverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione del Trattato CE, degli artt. 28, 28 bis, 33, e allegato VI, lett. R, sub 1 a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Titolari di pensione o di rendita — Obbligo di iscrizione al Consiglio dell'assicurazione malattia nei Paesi Bassi — Obbligo di versare un contributo

Dispositivo

1) Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, in combinato disposto con l'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2007, n. 311, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione dei citati artt. 28 e 28 bis, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta sulla pensione o rendita in parola, un contributo a titolo delle prestazioni di cui trattasi, anche allorché detti titolari non sono iscritti presso l'ente competente dello Stato membro in cui risiedono.

2) L'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza.